

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2929

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PETTARIN**

Istituzione della Direzione generale Musica nell’ambito del Ministero della cultura nonché disposizioni per il potenziamento dell’industria musicale e fonografica

Presentata il 5 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di istituire, nell’ambito del Ministero della cultura, la Direzione generale Musica nasce dalla constatazione dell’importanza che rivestono una promozione, uno sviluppo e una diffusione adeguati della musica, uno dei fondamenti dell’espressione culturale dell’individuo. Per una persona, come il presentatore di questa proposta di legge, che proviene da una zona di confine, è impossibile non pensare alla musica come elemento di unione, ma anche come modo per preservare tradizioni, lingue e dialetti. È innegabile l’importanza fondamentale dell’attività di promozione della produzione musicale nazionale, per consentire alla cultura e alla capacità creativa italiana e locale di esprimersi rispettando la varietà e la ricchezza della cultura europea ed extraeuropea. Inoltre, si consideri che questo comparto, che rappresenta 340.000 lavoratori del mondo dello spettacolo, dallo scorso

anno, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato costretto a interrompere la sua attività, risultando uno dei comparti maggiormente colpiti dalla pandemia ma, purtroppo, oggetto di una scarsa considerazione e quasi dimenticato, nell’indifferenza generale.

Si ricorda che, tra i compiti fondamentali attribuiti allo Stato, nelle sue diverse articolazioni e secondo le rispettive competenze, c’è quello di sostenere e promuovere la cultura in tutte le sue forme e, pertanto, esso deve favorire lo sviluppo dell’industria musicale nei suoi diversi settori, incoraggiare e aiutare le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo la cultura musicale; tutelare la proprietà intellettuale e il diritto d’autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicurare, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio musicale nazionale e la sua diffusione in Italia e all’e-

stero; promuovere attività di studio e di ricerca nel settore. La musica popolare contemporanea, oltre che quella lirica, rappresenta sempre di più un ottimo volano per la promozione del nostro Paese all'estero ed è, pertanto, necessario prevedere l'istituzione di un apposito ufficio per la promozione dell'industria musicale e fonografica presso l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, facendo sì che l'A-

genzia non si occupi soltanto di cinema, ma promuova anche i nuovi giovani artisti, spesso celebrità del *web*.

Infine, la presente proposta di legge prevede anche una riforma della legislazione in materia di compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi al fine di rispondere alle esigenze sia delle imprese discografiche sia dei cantanti, degli esecutori e degli interpreti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della Direzione generale
Musica del Ministero della cultura)*

1. Nell'ambito degli uffici dirigenziali generali centrali del Ministero della cultura, individuati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è istituita la Direzione generale Musica.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Direzione generale Musica di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della cultura, che è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. La Direzione generale Musica di cui al comma 1 svolge funzioni e compiti relativi al sostegno e alla promozione delle attività musicali e stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali da parte del Ministero della cultura.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 2.

*(Ufficio per la promozione
dell'industria musicale e fonografica)*

1. Presso l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese italiane è istituito l'ufficio per la promozione dell'industria musicale e fonografica.

2. L'ufficio di cui al comma 1 ha il compito di promuovere la musica italiana all'estero, prevedendo, a tale fine, l'organizzazione di appositi eventi con la partecipazione anche di giovani artisti italiani, avvalendosi di forme di partenariato pubblico-privato, e la diffusione della produzione musicale italiana nei mercati esteri.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi)

1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative » sono sostituite dalle seguenti: « e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, anche tramite i soggetti che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 »;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0136830